

CONVENZIONE

TRA

A) i seguenti Atenei:

- l'**Università degli Studi di Milano - Bicocca**, nella persona del Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Natascia Marchei; **(da confermare)**

- il **Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum"**, nella persona del Direttore di Dipartimento, Prof. Michele Caianiello, nonché la **Scuola di Giurisprudenza - Scuola Superiore di Studi Giuridici dell'Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum"** (di seguito Scuola Superiore di Studi Giuridici) in persona del suo Direttore Prof. Luca Mezzetti;

- il **Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre**, nella persona Direttore del Dipartimento Prof. Antonio Carratta;

- l'**Università Unitelma Sapienza - Roma** nella persona del Rettore Prof. Bruno Botta;

- il **Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo**, nella persona del Direttore di Dipartimento, Prof. Armando Plaia;

- il **Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Sannio Benevento** nella persona del Direttore Prof. Gaetano Natullo **(da confermare)**

(tutte insieme, di seguito, anche indicate come le "Università")

E

B) il **Consiglio Nazionale Forense**, nella persona del Presidente Avv. Francesco Greco (il "CNF")

E

C) l'**Associazione specialistica Unione delle Camere Penali Italiane** in persona del Presidente, Avv. Francesco Petrelli ("UCPI").

Premesse

- visti gli art. 9, co. 3, 29, co. 1, lett. e), 35, co. 1, lett. s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013 n. 15 (la "Legge Professionale"), nonché il Regolamento emanato con decreto ministeriale 12 agosto 2015 n. 144 (e successive modifiche), art. 7, che disciplina le modalità di organizzazione dei percorsi formativi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista (il "Regolamento");
- considerato che, ai sensi dell'art. 7 d.m. 144/2015 i percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute in virtù di apposite convenzioni stipulate con il Consiglio Nazionale Forense o i Consigli dell'Ordine di intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s) l. 247/2012;
- rilevato che l'Unione delle Camere Penali Italiane è stata inserita nell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative ex art. 5, comma 3, lett. b Regolamento 11 aprile 2013, n. 1;
- evidenziato che UCPI sin dal 2013 ha stipulato convenzioni con le Università Italiane per lo svolgimento dei Corsi di Alta Formazione e che al momento dell'emanazione delle linee guida della Commissione Ministeriale permanente aveva già in essere convenzioni a tempo indeterminato con il Dipartimento di Scienze Giuridiche di Bologna, il Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo, l'Università Unitelma Sapienza di Roma e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre; nonché che il CNF e l'UCPI avevano già stipulato in data 24.5.2013 una convenzione volta a dare attuazione alle previsioni normative in materia di specializzazione forense, contenute nella legge di riforma 247/2012;
- preso atto che con convenzione sottoscritta con il CNF il 2.2.2017 l'UCPI con la propria Scuola Nazionale ha concordato di promuovere di concerto con la Scuola Superiore dell'Avvocatura delegata dal CNF, l'organizzazione di Corsi biennali di Alta Formazione nelle discipline di propria competenza finalizzati all'acquisizione di specifiche e altamente qualificate competenze in materie attinenti il Diritto e la Procedura Penale con la collaborazione di istituzioni o di Dipartimenti Universitari già

convenzionati o convenzionandi con l'UCPI nello spirito delle norme di legge e regolamentari e con le modalità ivi previste;

- rilevato che, in forza di tali convenzioni e protocolli, si sono già svolti e conclusi corsi biennali di alta formazione di diritto e procedura penale che, in quanto conformi al dettato dell'art. 14 d.m. 144/2015, sono stati riconosciuti come abilitanti per il riconoscimento del titolo di specialista, grazie alla norma transitoria dell'art. 2 d.m. 163/2020;

- osservato, altresì, che al momento dell'emanazione delle Linee Guida della Commissione Permanente Ministeriale, sempre nell'ambito delle succitate convenzioni, e conformemente al dettato dell'art. 14 Regolamento, aveva avuto inizio il VII Corso di Alta Formazione di cui sta giungendo a compimento la prima annualità;

- ritenuto che i predetti corsi, nella prospettiva dell'attuazione dell'art. 9 della Legge Professionale, rappresentino un'esperienza da consolidare e da valorizzare ulteriormente, con l'indispensabile apporto scientifico e didattico delle Università;

- considerato che le Università devono provvedere all'attuazione di quanto previsto dalla predetta norma nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- evidenziato, infine, che è intenzione delle Università già convenzionate con UCPI proseguire nell'organizzazione dei corsi di specializzazione e che ad esse si aggiungono i Dipartimenti di Scienze Giuridiche di Milano Bicocca e di Giurisprudenza del Sannio;

Tutto ciò considerato e premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1

Oggetto

Le Università, il CNF e l'Unione delle Camere Penali Italiane, nel comune intendimento di promuovere la realizzazione dei percorsi finalizzati ad erogare una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore "penale" (ex art. 3, lett. d, del Regolamento), convengono di organizzare il Corso di Specializzazione in diritto penale

La presente convenzione ha quale suo oggetto la progettazione, l'organizzazione e la determinazione dei criteri per la scelta del modello di gestione del corso di formazione per il conseguimento del titolo di avvocato specialista in diritto penale, ai sensi degli artt. 2, 3 e 7 del Regolamento.

Art. 2

Comitato scientifico

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 viene istituito, conformemente ai criteri indicati nell'art. 7, comma 5, d.m. 147/2015 un comitato scientifico (il "Comitato Scientifico") cui sono assegnati i compiti:

- a) di individuare, ogni due anni e prima dell'inizio di ogni biennio di corso, il progetto didattico e il programma dettagliato del corso di formazione specialistica (il "Corso"), tenendo conto delle linee generali elaborate a norma dell'art. 7, comma 2, del Regolamento, con indicazione dei singoli moduli per istituti o parti della materia, degli argomenti da trattare e delle ore loro destinate e con la possibilità di organizzare la didattica anche a distanza con modalità telematiche nei limiti e con le prescrizioni previste dall'art. 7, comma 10 del Regolamento;
- b) di definire i criteri di individuazione dei docenti, nel rispetto delle qualifiche indicate dall'art. 7, comma 8 del Regolamento, provvedendo ad individuare - eventualmente anche in ambito internazionale - i docenti ritenuti idonei, anche attraverso la valutazione dei curriculum e con riferimento a singoli argomenti o ambiti delle materie di formazione;
- c) di definire modalità e criteri delle prove intermedie e finali di valutazione della preparazione specialistica dei partecipanti al Corso, e di provvedere alla nomina dei componenti le commissioni di esame, nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 7, comma 13 del Regolamento e, per quanto possibile, nel rispetto dell'equilibrio di genere;
- d) di progettare e definire, d'intesa con il Comitato di Gestione, eventuali iniziative integrative di aggiornamento e approfondimento scientifico aggiuntive rispetto al programma curriculare del Corso, sviluppando a tal fine rapporti con altre esperienze di aggiornamento e formazione specialistica, anche in ambito internazionale;

e) di progettare e definire, d'intesa con il Comitato di Gestione, eventuali iniziative formative integrative dei partecipanti al Corso, ivi comprese occasioni di esperienza professionale presso enti, università, istituzioni e studi professionali, anche in ambito internazionale.

Art. 3

Composizione del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico sarà composto, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del Regolamento, da sei membri, di cui:

a) tre nominati dalla Assemblea delle Università, ai sensi del successivo art. 7, i quali individueranno al loro interno il Coordinatore/Coordinatrice del Comitato Scientifico (il "Coordinatore");

b) tre nominati da CNF e dall'Associazione Unione delle Camere Penali Italiane, d'intesa tra loro di cui almeno uno designato dal Consiglio Nazionale Forense.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei suoi componenti e, in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

La carica di componente del comitato scientifico è a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese di partecipazione alle riunioni o per trasferte e missioni.

Art. 4

Comitato di gestione

Sempre ai fini di quanto previsto dall'art. 1, viene altresì istituito un comitato di gestione (il "Comitato di Gestione"), con funzioni di attuazione dei programmi individuati dal Comitato Scientifico, di organizzazione, gestione e di controllo sull'organizzazione e lo svolgimento dei Corsi.

Il Comitato di Gestione provvede in particolare:

a) alla nomina dei docenti, tra quelli proposti dal Comitato Scientifico, nomina che dovrà avvenire, nei limiti del possibile e in relazione ai requisiti di competenza sui vari argomenti;

- b) alla organizzazione delle prove di valutazione intermedia e finale;
- c) alla stesura dei regolamenti e circolari sullo svolgimento dell'attività didattica (ivi compresa la modalità in presenza o a distanza), sui quali deve essere richiesto parere al Comitato Scientifico nonché sulle regole di partecipazione dei corsisti;
- d) alla definizione e gestione, ove ritenuto necessario e sentito il Comitato Scientifico, del numero programmato di iscritti al Corso (in generale e/o per singole sedi), dei titoli e criteri di accesso, della selezione tra più candidati, basata prioritariamente su criteri di merito;
- e) alla determinazione, d'intesa con il Comitato Scientifico, della quota di iscrizione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 11, del Regolamento, delle modalità per i rimborsi delle spese di trasferta e soggiorno dei docenti e degli eventuali compensi a docenti, tutor e alle persone che ad altri titoli concorrono all'organizzazione e all'erogazione della formazione, nonché alla definizione, sentito il Comitato Scientifico, di modalità e criteri per la concessione di eventuali misure di sostegno della partecipazione e frequenza a favore di avvocati con minore disponibilità di reddito (ivi comprese forme di prestito d'onore), comprensivi della verifica di elevati standard di merito;
- f) all'individuazione della sede o delle sedi in cui si svolgerà il percorso formativo tra quelle messe a disposizione dall'Associazione o dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati;
- g) ad apprestare adeguate modalità per il controllo e la rilevazione della partecipazione alle lezioni del Corso (anche nel caso di svolgimento delle lezioni a distanza ai sensi dell'art. 7, comma 10, del Regolamento), per il rilascio dei relativi attestati e, in caso di esito positivo della valutazione della partecipazione, per l'attribuzione del titolo di specialista da parte del CNF.

Art. 5

Composizione del Comitato di gestione

Il Comitato di Gestione sarà composto, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Regolamento, da cinque membri, di cui:

(a) tre nominati dall'Associazione Unione delle Camere Penali Italiane, uno dei quali con funzione di Direttore/Direttrice del Comitato di Gestione;

b) uno nominato dall'Assemblea delle Università;

(c) uno nominato dal CNF

Il Comitato di Gestione delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del Direttore.

Alle riunioni del Comitato di Gestione possono partecipare con funzione consultiva, su invito del Direttore, il Coordinatore del Comitato Scientifico, il Presidente dell'Associazione o altri delegati degli organi direttivi dell'Associazione.

La carica di componente del comitato di gestione è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di partecipazione alle riunioni o per trasferte e missioni.

Art. 6

Rapporti con i Consigli degli Ordini

Alla presente convenzione possono aderire anche i Consigli dell'Ordine degli avvocati nel cui circondario si svolge attività didattica in presenza.

I Consigli dell'Ordine nel cui circondario si svolge il percorso formativo in presenza - ove disponibili - potranno mettere a disposizione gratuitamente le sale in cui svolgere le lezioni e, più in generale, fornire la propria collaborazione per tutti gli aspetti concernenti la logistica.

I Consigli dell'Ordine cureranno, inoltre, di concerto con il Comitato Scientifico e con il Comitato di Gestione del Corso, l'organizzazione dei moduli relativi alla deontologia forense ed all'ordinamento professionale.

Art. 7

Assemblea delle Università

Considerata la scelta delle Università che sottoscrivono la presente Convenzione di promuovere congiuntamente l'organizzazione dei percorsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista

in diritto penale, viene istituita - nell'ipotesi che le Università convenzionate siano più di tre - una Assemblea delle Università firmatarie della Convenzione, composta da uno o più delegati dei singoli Atenei, individuati dalle medesime tra i propri docenti e ricercatori, anche fuori ruolo, appartenenti ai settori disciplinari IUS/16 e IUS/17.

L'Assemblea nomina al suo interno i tre componenti del Comitato Scientifico del Corso di cui all'art. 3, lett. a), appartenenti a Università diverse.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore del Comitato Scientifico che fungerà da Presidente dell'Assemblea. Essa delibera a maggioranza delle Università rappresentate. Ogni Università dispone di un voto che sarà espresso, in caso di più delegati presenti per la stessa Università, da quello con la più elevata anzianità di servizio.

L'Assemblea delle Università garantisce la collaborazione dei docenti appartenenti agli Atenei aderenti attraverso la loro partecipazione alle lezioni collaborando alle esercitazioni e all'animazione delle discussioni e dei confronti.

Art. 8

Il Corso di specializzazione

Il Corso di specializzazione in diritto penale organizzato in forza della presente convenzione deve rispettare i requisiti previsti dall'art. 7, comma 12 del Regolamento e, in particolare:

- a) Durata almeno biennale e non inferiore alle 200 ore con previsione di una parte generale e di una parte speciale destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore diritto penale, entrambe di durata non inferiore ad un anno;
- b) Svolgimento delle lezioni in presenza, a distanza con modalità telematiche ovvero in modalità mista. Dovrà in ogni caso essere garantita la presenza di un *tutor* nelle sedi in cui si svolgono le attività
- c) Composizione mista ed adeguata del corpo docente secondo le indicazioni contenute nell'art. 7 del Regolamento;

- d) frequenza al Corso obbligatoria e presenza nella misura minima dell'80% della durata del corso;
- e) gli specializzandi dovranno essere sottoposti ad almeno una prova scritta e orale al termine di ciascun anno di corso, nonché a prove infrannuali volte ad assicurare l'attività di partecipazione degli specializzando e il progressivo avanzamento delle conoscenze ed abilità.

Sarà ritenuta valida, ai fini del rispetto del requisito di partecipazione almeno biennale al Corso, la frequenza nell'anno 2023 alla prima annualità del VII Corso di Alta Formazione organizzato in forza di convenzione tra Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo, Dipartimento di Scienze Giuridiche di Bologna e Scuola Superiore di Studi Giuridici di Bologna, Dipartimento di Giurisprudenza Università Roma Tre e Università Unitelma Sapienza, Scuola Superiore dell'Avvocatura e UCPI e conforme sia per struttura sia per programmi ai requisiti minimi previsti dal Regolamento.

Art. 9

Risorse economiche

La formazione specialistica non ha finalità di lucro e non può produrre utili o profitti per nessuno dei soggetti stipulanti la presente Convenzione né per il soggetto che svolgerà l'attività economica su scelta del Comitato di Gestione di cui al precedente art. 4, lett. f)

Le quote di partecipazione richieste ai partecipanti saranno parametrize alle esigenze organizzative del Corso al fine di consentire un adeguato svolgimento dello stesso.

Eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati a costituire fondi di riserva, finanziare attività integrative della formazione specialistica ovvero a misure di sostegno alla frequenza (ivi comprese borse di studio e forme di prestito d'onore) a favore di avvocati meritevoli, anche in relazione alle loro capacità di reddito.

Dalla stipulazione della presente Convenzione non sorgono obblighi di contribuzione a carico delle Università o degli altri enti stipulanti, per l'esecuzione della stessa e delle attività in essa prevista. Ove dalla gestione dell'attività formativa e dei corsi derivassero passività ed

obbligazioni verso terzi eccedenti le disponibilità finanziarie delle stesse si farà carico l'Associazione manlevando le Università, il CNF e i COA da ogni pretesa di terzi.

L'Associazione e le Università potranno, su base volontaria, nell'ambito delle risorse disponibili e nei limiti di quanto consentito dalle proprie discipline interne, erogare contributi economici mirati a iniziative formative di particolare interesse, anche in ambito territoriale, così come a sostegno della partecipazione alla formazione di soggetti meritevoli. I contributi delle singole Università o delle strutture regionali dell'Associazione UCPI potranno essere finalizzati al sostegno specifico delle persone laureate nell'università erogante o dei corsisti che esercitano l'attività professionale nel territorio di riferimento.

Contributi economici per lo svolgimento del Corso di specializzazione potranno essere raccolti da soggetti esterni, quali studi professionali, associazioni, fondazioni, imprese, enti pubblici, persone fisiche, senza che da ciò possano derivare vincoli quanto alle modalità e ai contenuti della formazione.

Art. 10

Sede del corso

Al fine di garantire la miglior qualificazione ai fruitori e l'uniformità del percorso formativo il Corso sarà organizzato esclusivamente in ambito nazionale. Viene sin d'ora individuata quale **sede principale la città di Roma (e/o Milano)**. Il Comitato di Gestione potrà, tuttavia, valutare l'attivazione di nuove sedi decentrate a cui potrà essere garantita la partecipazione attraverso videoconferenza.

Art. 11

Attività di formazione e aggiornamento specialistico

Sulla base della presente convenzione, i soggetti convenzionali potranno organizzare e svolgere, - con le medesime modalità gestionali del Corso - attività e corsi di aggiornamento professionale specialistico ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, anche con modalità da remoto. A tal fine gli avvocati già in possesso del titolo di avvocato specialista nel settore Diritto penale potranno essere ammessi a frequentare, anche tramite

collegamento telematico, singoli moduli o lezioni del corso di cui all'art. 1, comma 2.

Il Comitato di Gestione provvede a regolamentare l'accesso degli avvocati specialisti ai corsi di cui al comma precedente senza che da ciò derivi alcun detrimento alla formazione specialistica degli iscritti al corso di cui all'art. 1, stabilendo le quote di partecipazione nonché le modalità di riconoscimento dei relativi crediti formativi.

Art. 12

Varie

Le Parti convenzionate autorizzano reciprocamente l'utilizzo del logo e della propria denominazione ai fini della promozione del Corso e dei Corsi di aggiornamento di cui al precedente art. 11 (di seguito "i Corsi") su qualsiasi materiale promozionale dei Corsi e si impegnano a divulgare e promuovere i Corsi predetti tramite i propri canali istituzionali.

Ogni comunicazione relativa all'attuazione della presente Convenzione potrà essere scambiata attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica:

.....

.....

Art. 13

Durata

La presente Convenzione ha durata indeterminata, salva la facoltà per ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, anche telematica, alle altre. In ogni caso, l'eventuale esercizio della facoltà di recesso avrà effetto solo al termine del Corso biennale di formazione specialistica iniziato o, se non ancora iniziato, in programmazione al momento della comunicazione di recesso.

Art. 14

Adesioni di altre Università

Alla presente Convenzione potranno aderire altre Università italiane, con il consenso scritto di tutti gli attuali sottoscrittori .

Art. 15

Controversie

Ogni controversia relativa alla presente Convenzione, sua validità, interpretazione ed esecuzione, ove non sia risolta amichevolmente, sarà devoluta in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

* * *

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente in un unico originale
..... ,

Università

Il Direttore

Prof.....

CNF - Consiglio Nazionale Forense

Il/La Presidente

Avv.

L'Associazione _____

Il/La Presidente

Avv. _____
